

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1769**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SERENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996(\*)**

—————

Modifica dell’articolo 6 del regolamento per l’amministrazione e l’erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034

—————

—————  
(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4, numero 2), del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, prevede la concessione agli iscritti che ne facciano richiesta, nei casi di grave e comprovato bisogno, fra i quali il consiglio di amministrazione del fondo ha annoverato l'acquisto o costruzione della prima casa di abitazione anche in forma cooperativa, di una anticipazione sull'indennità di fine rapporto in relazione all'anzianità di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze nel limite della somma annualmente destinata a tal fine (4 per cento delle entrate annuali del fondo).

L'articolo 6, del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica n. 1034 del 1984, prevede all'ultimo comma che l'anticipazione verrà detratta, maggiorata degli interessi legali, dalla indennità spettante all'iscritto al momento della definitiva cessazione del servizio. È su questo comma che questo disegno di legge vuole intervenire. Appare chiara la illegittimità della detrazione maggiorata degli interessi dell'anticipazione sull'indennità di fine rapporto.

Appare quantomeno assurdo che un dipendente debba pagare degli interessi su di una somma di cui egli stesso dovrà comunque godere ed alla costituzione della quale concorre con i propri versamenti.

L'abolizione della maggiorazione è una cosa sacrosanta e del tutto legittima, significa tutelare diritti che fanno capo al lavoratore e che, invece, egli, con l'attuale norma, si vede negati.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Il settimo comma dell'articolo 6 del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

